

ROBERTO GAROFOLI - GIAN LUIGI GATTA
(Magistrato) (Ordinario di Diritto Penale)

CODICE PENALE

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

**CODICI
SUPERIORI**
SCRITTI AVVOCATO 2026-2027

 **NelDiritto**
EDITORE
XIX EDIZIONE

nale ed alla subordinazione della concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. al pagamento di essa non inficia la regolarità dell'accordo. ■ *Cass.*, 16 gennaio 1995, n. 306

Art. 166 Effetti della sospensione ⁽¹⁾

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie [19] ⁽²⁾. Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ⁽³⁾.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche alle circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.

Il testo originario disponeva: «166. (Effetti della sospensione). La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna né alle obbligazioni civili derivanti dal reato».

⁽²⁾ L'art. 90 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T. U. delle leggi sugli stupefacenti, prevede che la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti della persona condannata in relazione al proprio stato di tossicodipendenza non si estenda alle pene accessorie.

⁽³⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h), l. 9 gennaio 2019, n. 3.

SOMMARIO ■ 1. Questioni di legittimità costituzionale. ■ 2. Pene accessorie. ■ 3. Misure di prevenzione. ■ 4. Spese processuali

■ 1. Questioni di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 530 c.p.p., censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non contempla una disposizione affine, o una clausola identica, a quella prevista dall'art. 166, comma 2, c.p. La questione è sollevata sulla base di un presupposto interpretativo - quello secondo cui coloro che sono stati condannati con pena sospesa non possono subire alcuna misura di prevenzione - erroneo, sia perché l'art. 166, comma 2, c.p. si limita a disporre che la condanna a pena sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, non escludendo affatto che le risultanze del processo penale, conclusosi con sentenza di condanna con pena sospesa, possano essere valutate ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, unitamente ad altri elementi desumibili *aliunde*, sia perché non tiene conto né della profonda differenza sussistente tra il procedimento penale e quello di prevenzione, né del fatto che il giudice, con la sentenza di assoluzione, non opera alcun giudizio di pericolosità dell'imputato, ad eccezione dei casi previsti dalla legge in cui applica la misura di sicurezza (sent. n. 275 del 1996). ■ *Corte Cost.*, 12 ottobre 2011, n. 270

■ 2. Pene accessorie.

La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non preclude, in deroga al disposto di cui all'art. 166, comma secondo, c.p., l'operatività delle cause di non conferibilità degli incarichi pubblici, previste, rispettivamente, dagli artt. 3 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e 35-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione della qualifica di componente di una commissione esaminatrice per pubblici impieghi e per l'accesso ed incarichi direttivi pubblici, in presenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, trattandosi di requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'accesso alle cariche pubbliche e non di sanzioni o di effetti penali della condanna. ■ *Cass.*, 26 febbraio 2026, n. 10793

Il beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta per uno dei reati in materia sessuale si estende, di diritto, anche alle pene accessorie previste dall'art. 609 *novies* c.p., non necessitando un'esplicita statuizione in tal senso. ■ *Cass.*, 28 ottobre 2009, n. 763

Poiché la regola posta dall'art. 166 c.p., a seguito delle modificazioni introdotte dalle l. n. 19 del 1990, secondo la quale la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e tali devono considerarsi la sospensione dal diritto elettorale e dai pubblici uffici conseguente a condanne per reati elettorali previsti dal d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), anche di queste ultime è sospesa l'esecuzione, una volta che sia stato concesso il beneficio in ordine alla pena principale, in quanto la circostanza che la legge sulle elezioni locali contiene l'opposto principio, del divieto di sospendere le predette pene accessorie, non incide sul principio generale per cui la legge poste-

riore prevale, in caso di difformità, su quella antecedente, anche se speciale. ■ *Cass.*, 12 maggio 2010, n. 31708

Qualora un candidato, eletto alla carica di Sindaco, sia successivamente dichiarato decaduto per aver subito in precedenza una condanna penale ostativa all'elezione - ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. c, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 - non assumono rilievo, ai fini del venir meno della causa di incandidabilità, né il fatto che la condanna sia stata soggetta a sospensione condizionale (che l'art. 166 c.p. oggi estende anche alle pene accessorie), né che per la medesima sia stato concesso l'indulto di cui alla l. 31 luglio 2006 n. 241, poiché l'incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l'elettorato passivo; né tale assetto risulta in contrasto con alcun parametro costituzionale, come già stabilito dalla Corte cost. con la sentenza n. 132 del 2001. ■ *Cass.*, 27 maggio 2008, n. 13831

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali ed accessorie, ma non alle sanzioni amministrative, tra le quali rientra l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate, il quale conserva la sua natura di sanzione amministrativa anche se irrogato con provvedimento giurisdizionale. ■ *Cass.*, 5 luglio 2007, n. 34297; *Conf. Cass.*, 9 luglio 2002, n. 36555

La sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166 c.p., introdotta dall'art. 4 L. 7 febbraio 1990, n. 19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie. ■ *Cass.*, 28 febbraio 1992, n. 2131

L'estensione alle pene accessorie della sospensione condizionale della pena, introdotta dall'art. 4 legge 7 febbraio 1990, n. 19, non può essere applicata dalla Corte di Cassazione *ex officio*, se il punto non costituisce oggetto di ricorso, mentre potrà eventualmente farsi luogo all'applicazione della norma predetta in sede di esecuzione. ■ *Cass.*, 10 ottobre 1991, n. 10050

■ 3. Misure di prevenzione.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 c.p. relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili *"aliunde"*. ■ *Cass.*, 11 novembre 2014, n. 921; *Conf. Cass.*, 22 maggio 2013, n. 24972; *Cass.*, 25 ottobre 2004, ord. n. 41398

Ai fini della revoca *"ex tunc"* della misura di prevenzione personale, non è sufficiente che nell'unico procedimento penale relativo a fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale sia concessa la sospensione condizionale della pena, in quanto la previsione di cui all'art. 166 comma 2 c.p. non impedisce al giudice della prevenzione di valutare la sussistenza di altri elementi di fatto, sintomatici della pericolosità, anche desumendoli da atti processuali del medesimo procedimento penale. ■ *Cass.*, 18 febbraio 2014, n. 24939

Atteso il disposto di cui all'art. 166, comma secondo, c.p., nella parte in cui questo prevede che la condanna a pena condizionalmente sospesa non possa costituire "in alcun caso, di per sé, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione", **il giudice della prevenzione, qualora ritenga di affermare la pericolosità del proposto, può valutare a tal fine gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna solo unitamente ad altri e diversi elementi, desumibili**

aliunde. ■ *Cass.*, 2 dicembre 1997, n. 6285

■ 4. Spese processuali.

La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un'obbligazione civile e non una pena accessoria, sicché non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena. ■ *Cass.*, 17 febbraio 2022, n. 12214

Art. 167 Estinzione del reato

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole [101], e adempie gli obblighi impostigli [165], il reato è estinto [676, 689 c.p.p.].

In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 6 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche alle circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti. Il testo originario disponeva: "In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie".

SOMMARIO ■ 1. Questioni di legittimità costituzionale. ■ 2. Nozione di "commissione di un reato". ■ 3. Effetti dell'estinzione. ■ 4. Successione di leggi.

■ 1. Questioni di legittimità costituzionale.

Sono **manifestamente inammissibili** le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 167 c.p., censurato per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., **nella parte in cui esso, nella sua comune e dominante interpretazione giurisprudenziale, non prevede l'ipotesi di revoca della declaratoria di estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena nei casi in cui sopravvenga alla pronuncia l'accertamento dell'avvenuta commissione, da parte dell'interessato, nei termini stabiliti, di un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.** Le lacune descrittive dell'ordinanza di rimessione non consentono di verificare l'effettiva rilevanza delle questioni sollevate, in quanto essa omette sia di descrivere adeguatamente la fattispecie del giudizio a quo, non indicando il reato per cui il soggetto richiedente è stato condannato, né dando conto dell'adempimento degli eventuali obblighi a questi imposti ai sensi dell'art. 165 c.p., che si pone come pregiudiziale, secondo quanto previsto dal medesimo art. 167 c.p., al fine di poter dichiarare l'estinzione del reato. Il rimettente omette anche di indicare se l'istanza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 167 c.p. sia stata suffragata da adeguata certificazione, mancando anche di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui la condizione alla quale è sottoposta la declaratoria di estinzione del reato, in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato, nel termine stabilito, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. Inoltre, il giudice rimettente ha sollevato un dubbio relativo a una mera eventualità, consistente nell'astratta possibilità che il condannato, che abbia fatto richiesta di estinzione del reato, abbia compiuto, nel termine quinquennale, reati non ancora oggetto di accertamento, dei quali tuttavia l'ordinanza non offre alcun elemento dimostrativo, formulando questioni premature e puramente astratte. L'odierno rimettente è infatti chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., sull'estinzione del reato e non sulla revoca della medesima, una volta che sia intervenuto l'accertamento della commissione del reato con sentenza passata in giudicato nei termini previsti (sentt. nn. 217 del 2019, 139 del 2020; ordd. nn. 107 del 1998, 161 del 2015, 259 del 2016, 64, 101, 203 del 2019, 92, 108, 147 del 2020). ■ *C. Cost.*, 9 ottobre 2020, n. 210

■ 2. Nozione di "commissione di un reato".

In tema di sospensione condizionale della pena, **la nozione di commissione del reato, da cui dipende, ex art. 167 c.p., l'ostacolo all'effetto estintivo, è riferita alla data di consumazione dello stesso in relazione al quinquennio**, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma primo, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'effetto estintivo a causa di un nuovo reato commesso nel quinquennio dall'irrevocabilità

del reato che aveva concesso il beneficio, ma definitivamente accertato in epoca successiva, ritenendo legittima, di conseguenza, la revoca della sospensione condizionale disposta in sede esecutiva ex art. 168, comma primo, n. 1, c.p.). ■ *Cass.*, 14 novembre 2025, n. 37192

■ 3. Effetti dell'estinzione.

Il **positivo decorso del quinquennio**, successivo alla concessa sospensione condizionale della pena nei confronti di un imputato, comporta **l'intangibilità del beneficio in ragione dell'ormai intervenuta estinzione del reato**. ■ *Cass.*, 12 maggio 2015, n. 23293

L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p. non comporta anche l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, sicché di esso deve tenersi conto ai fini della recidiva. ■ *Cass.*, 29 novembre 2011, n. 5855; *Conf. Cass.*, 23 novembre 2010, n. 45351

L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. ■ *Cass.*, 29 ottobre 2008, n. 43835

L'estinzione del reato di cui all'art. 167 c.p., che si riferisce a qualsiasi tipo di sentenza a pena condizionalmente sospesa ed è collegata al giudizio prognostico su cui è fondata la concessione del beneficio ed alla mancata commissione di altro reato nel periodo indicato dalla legge, opera, data la diversità dalla causa di estinzione del reato prevista dall'art. 445 comma 2 c.p.p., che attiene unicamente alla sentenza di patteggiamento, pur quando dopo la condanna a pena patteggiata condizionalmente sospesa intervenga la commissione di un nuovo reato, a condizione che con la seconda sentenza sia reiterato il beneficio della sospensione condizionale a norma dell'art. 164, comma ultimo c.p., per il fatto che il cumulo delle due pene non è superiore a due anni. ■ *Cass.*, 27 ottobre 2006, n. 38043

L'imputato nonostante abbia già scontato la pena detentiva inflitta, ha interesse ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, sia – eventualmente – ai fini dell'incidenza immediata di tale beneficio sulla pena pecuniaria ancora da pagare, sia ai fini dell'estinzione del reato stesso (art. 167 c.p.), in caso di non commissione, di un delitto nei termini stabiliti, sia, in caso contrario, ai fini dell'incidenza su altra eventuale pena. ■ *Cass.*, 4 febbraio 1992, n. 1806

L'estinzione del reato ex art. 167 c.p. non importa l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli esplicitamente in detta norma previsti. ■ *Cass.*, 24 giugno 1982, n. 6209

■ 4. Successione di leggi.

Il giudice, qualora la legge abolitrice trasformi il reato in illecito amministrativo, deve dichiarare l'estinzione del reato se la relativa causa sia precedente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. Tuttavia, tale principio assoluto, deve pur fare i conti con le situazioni concrete, diverse l'una dall'altra e che meritano specifiche considerazioni in relazione ai residui di carattere penale e/o amministrativo derivanti dall'applicazione dell'una o dell'altra formula di defi-

dendo la punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione, non ne esclude la natura di illecito civile e l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria, ove ne sia derivato un danno, che può essere fatta valere innanzi al giudice civile. ■ *Cass.*, 7 gennaio 2015, n. 11090

La previsione di cui all'art. 542 c.p.p. - che prevede la condanna del querelante al pagamento delle spese nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha

commesso - non si applica nel caso in cui l'assoluzione abbia luogo per il riconoscimento della causa di non punibilità della provocazione, ex art. 599 c.p. ■ *Cass.*, 7 gennaio 2015, n. 11090

La causa di non punibilità può essere riconosciuta anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 129 c.p., sulla base delle circostanze di fatto appurate dal giudice del merito. ■ *Cass.*, 15 febbraio 2005, n. 25155

CAPO III

Dei delitti contro la libertà individuale

SEZIONE I

Dei delitti contro la personalità individuale

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ⁽¹⁾⁽²⁾

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, all'accattonaggio, alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni⁽⁵⁾.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità⁽³⁾, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Articolo, già riscritto ad opera dell'art. 1, l. 11 agosto 2003, n. 228, ulteriormente modificato dall'art. 2, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, di recepimento della direttiva 2011/36/UE. A norma dell'art. 13, è istituito uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Qualora la vittima del reato sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998. Si veda inoltre il D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.

⁽²⁾ Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 che ha sostituito l'art. 7, co. 1, l. 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 4, co. 1, lettera c), numeri 1) e 2), del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43 e successivamente dall'articolo 23, co. 1, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui "1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo co., 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del c.p., nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del c.p., sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo co., 696, 697, 698, 699 del c.p. sono aumentate nella misura di cui al secondo co. dell'articolo 99 del c.p. se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. 2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al co. 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva".

⁽³⁾ L'art. 2, d.lg. 4 marzo 2014, n. 24 ha aggiunto dopo le parole: «approfittamento di una situazione» le parole: «di vulnerabilità».

⁽⁴⁾ Co. abrogato dall'art. 3 L. 2 luglio 2010, n. 108. Il testo recitava: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo co. sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 3, c. 1, lett. a) del d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115.

SOMMARIO ■ 1. Natura giuridica. ■ 2. Profili generali. ■ 3. Elemento oggettivo ■ 3.1. Condotta tipica. ■ 3.2. Condizione analoga alla schiavitù. ■ 3.3. Approfittamento del bisogno esistenziale di immigrati. ■ 4. Elemento soggettivo. ■ 5. Cause di giustificazione. ■ 5.1. Art. 50 c.p. ■ 5.2. Art. 51 c.p. ■ 5.3. Art. 54 c.p. ■ 6. Circostanze aggravanti. ■ 7. Rapporto con altri reati. ■ 7.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e maltrattamenti in famiglia. ■ 7.2. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e tratta di persone. ■ 7.3. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e sequestro di persona. ■ 7.4. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e cessione di un neonato ad una coppia di coniugi. ■ 7.5. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e rapporti con l'art. 600 bis c.p. ■ 7.6. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e rapporti con l'art. 611 c.p. ■ 7.7. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e violenza sessuale ■ 7.8. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e lesioni personali ■ 7.9. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e sfruttamento della prostituzione ■ 7.10. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ed estorsione ■ 7.11. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ed intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro ■ 7.12. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e atti persecutori ■ 8. Successione di leggi penali. ■ 9. Profili processuali.

■ 1. Natura giuridica.

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è

a fattispecie plurima ed è integrato **alternativamente** dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, che, implicando la "reificazione" della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale, invece, è richiesta la prova dell'ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima. ■ *Cass.*, 9 gennaio 2015, n. 10426

La previsione di cui all'art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Quest'ultima fattispecie configura un reato di evento a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero attraverso l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ovvero, ancora, mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Ne deriva che, perché sussista la costrizione

a una delle condotte previste dalla norma nei confronti di un soggetto che si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero in una situazione di necessità, è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore, laddove, semmai, l'uso della violenza, della minaccia, dell'inganno o dell'abuso di autorità, può accompagnarsi o no al suddetto approfittamento, di cui, anzi, rappresenta il sintomo più evidente, mentre assume il connotato di modalità necessaria della condotta finalizzata alla riduzione o al mantenimento dello stato di soggezione solo nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità. ■ *Cass.*, 15 giugno 2012, n. 37638; *Conf. Cass.*, 27 maggio 2010, n. 24269

■ 2. Profili generali.

Ai fini della configurazione della **riduzione in schiavitù o servitù**, occorre che lo **stato di soggezione** della vittima sia **continuativo**, e cioè che via un **asservimento non episodico**, ma protratto nel tempo, che dia luogo a una **significativa compromissione della capacità di autodeterminazione** della persona, **anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale**. ■ *Cass.*, 30 settembre 2022, n. 37136

In tema di riduzione o mantenimento in schiavitù, tale fattispecie consiste, oltre che nell'esercitare su una persona **poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, nel ridurre o mantenere taluno in uno stato di soggezione continuativa**, costringendolo a **prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio** o comunque al **compimento di attività illecite** che ne comportino lo sfruttamento, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità — quest'ultima condizione è stata aggiunta dal D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24, art. 2, co. 1, lett. a), attuativo della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime —, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. ■ *Cass.*, 4 febbraio 2021, n. 13815

In tema di riduzione o mantenimento in schiavitù, lo **sfruttamento della vittima** non deve necessariamente assumere una connotazione economica ma va inteso in termini più ampi, come **sinonimo di utilizzazione a fini egoistici di un soggetto**; ciò si desume dalla clausola di chiusura della costrizione a "prestazioni che comportino comunque lo sfruttamento", che consente di applicare le l. art. 600 c.p. anche ad ipotesi prive di connotazione patrimoniale. ■ *Cass.*, 4 febbraio 2021, n. 13815

Per poter ritenere configurabile il reato di riduzione e mantenimento in schiavitù **non serve che vi sia un inganno nella instaurazione del rapporto, o una minaccia, o l'approfittamento** (nella medesima fase iniziale) **della condizione di inferiorità psichica della vittima**, giacché una tale ricostruzione determinerebbe una indebita e impropria restrizione dell'area di rilevanza penale della condotta e ben potendo tali condotte, o altre di persuasione subdola e insinuante, realizzarsi in un secondo momento, una volta instaurato un rapporto fiduciario tra l'agente e la vittima. ■ *Cass.*, 4 febbraio 2021, n. 13815

Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù, **non occorre un'integrale negazione della libertà personale**, ma è sufficiente una **significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa**, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice. Ne consegue che **lo stato di soggezione continuativa richiesto dall'art. 600 c.p. deve essere rapportato all'intensità del vulnus arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione**, nel senso che esso non può essere escluso qualora residui una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato. ■ *Cass.*, 17 febbraio 2020, n. 15662

■ 3. Elemento oggettivo.

■ 3.1 Condotta tipica.

Il delitto di **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** è reato a **fattispecie plurima**, integrato **alternativamente** dalla condotta di chi esercita su una persona **poteri corrispondenti a quelli del proprietario**, che, implicando la "reificazione" della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di **riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa**, in relazione alla quale è, invece, richiesta la **prova dell'ulteriore elemento costitutivo dell'imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento**

della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la condotta di tipo "dominica" nelle continue minacce, anche di morte, e servizi di cui era stata fatta oggetto la persona offesa, clandestina e priva di sufficiente conoscenza linguistica, sebbene a quest'ultima fossero stati riconosciuti modesti spazi di libertà e autonomia di cui la stessa fruiva). ■ *Cass.*, 25 gennaio 2022, n. 9404

Commette il delitto di cui all'art. 600 c.p. non solo colui che procede alla vendita di un essere umano ma anche chi lo acquista, trattandosi di un comportamento che, a prescindere dall'eventuale consenso della persona offesa, comporta la **degradazione della persona a mera "res"**, su cui vengono esercitati **poteri corrispondenti al diritto di proprietà**. ■ *Cass.*, 8 marzo 2019, n. 37315

Ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù **non incidono, sulla rilevanza penale della condotta, nelle sue oggettive connotazioni, le particolari motivazioni culturali o di costume che abbiano mosso il soggetto agente**.

■ *Cass.*, 5 maggio 2016, n. 23052

Le condotte che, alternativamente o congiuntamente, costituiscono la fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù **hanno tutte in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, ed implicano per loro natura il maltrattamento con il soggetto passivo**, a prescindere dalla percezione che questi ne abbia, sicché non può ritenersi, in ragione del principio di consunzione, il concorso con il reato di maltrattamenti in famiglia, che può invece ritenersi sussistente solo nel caso di assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore ai fini di sfruttamento economico, quando la condotta illecita sia continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali. ■ *Cass.*, 19 febbraio 2016, n. 15632

Non integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù la condotta di chi acquisti da altri un essere umano al fine di inserirlo come figlio nel proprio nucleo familiare, non essendo tale condotta funzionale alla protrazione dello stato di asservimento della vittima. ■ *Cass.*, 24 settembre 2015, n. 43084

Non integra gli estremi del delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) l'acquisto di un minore da parte di una coppia di coniugi, i quali, ancorché contra legem, si propongano di inserirlo nella loro famiglia. ■ *Cass.*, 22 luglio 2015, n. 34460

Non integra il delitto di riduzione in schiavitù la condotta di chi concorra — come venditore, acquirente o intermediario — nella compravendita di un essere umano, al fine del suo inserimento come figlio nel nucleo familiare degli acquirenti, non essendo configurabile, in tal caso, l'esercizio di un potere corrispondente al diritto di proprietà, che, implicando la reificazione della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento, trattandosi invece di una condotta finalizzata all'inserimento della stessa vittima in una famiglia "uti filius". ■ *Cass.*, 14 luglio 2015, n. 1797

La condotta di riduzione in 'schiavitù' consiste nell'esercitare sulla persona altrui **poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà senza che rilevi il precedente stato di libertà della vittima, né che questa abbia percezione del suo status**. La condotta di riduzione in 'servitù', invece, corrisponde alla condotta di colui che **riduce o mantiene altri in uno stato di soggezione continuativa**. ■ *Cass.*, 17 giugno 2015, n. 30988

Ai fini della configurabilità dello **stato di soggezione**, rilevante per l'integrazione del reato di riduzione in schiavitù, è **necessario una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale**. ■ *Cass.*, 14 ottobre 2014, n. 49594

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600 c.p. **non integra la fattispecie criminosa di riduzione in schiavitù, il cui evento di riduzione o mantenimento di persone in stato di soggezione consiste nella privazione della libertà individuale, la condotta consistente nell'offerta di un lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inesistente o inadeguato, qualora la persona si determini liberamente ad accettarla e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue**. ■ *Cass.*, 19 dicembre 2013, n. 3893

Perché si configuri il reato di riduzione in schiavitù è necessario che la vittima sia ridotta in uno **stato di soggezione psicologica continuativa, tale da escludere la formazione di qualsiasi forma di volontà o ribellione**. ■ *Cass.*, 27 settembre 2013, n. 8370